



COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI

**BANDO DELL'ANNO 2020
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE**

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 11 della Legge 04/12/1998 n. 431 e s.m.i. che istituisce un Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo. Nello specifico, il suddetto Decreto Ministeriale stabilisce che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuato dai Comuni tramite provvedimento ad evidenza pubblica;

Evidenziato che, a seguito dell'emergenza legata alla pandemia COVID19, la Regione Sardegna ha ritenuto necessario al fine di venire incontro alle esigenze economiche dei nuclei familiari indigenti di procedere, in deroga alla normale procedura di assegnazione dei contributi, alla pubblicazione anticipata del bando relativo al contributo canone di locazione, annualità 2020, al fine di procedere alla liquidazione dell'acconto nel più breve tempo possibile.

VISTA la Deliberazione n. 20/1 del 17.04.2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2020, mesi da gennaio ad aprile;

Vista la nota prot. 11294/2020 dell'Assessorato ai LL.PP. della Regione Sardegna, con la quale si trasmette la determinazione n. 593/2020, avente ad oggetto: " Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione del bando regionale. **Anno 2020 mensilità da gennaio ad aprile.**

VISTA LA Determinazione Dirigenziale n. 913/2020 del 06/05/2020.

RENDE NOTO

Che a far data dalla pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/89.

Possono partecipare al bando i cittadini residenti nel territorio del Comune di Porto Torres, titolari di contratto di locazione registrato di unità immobiliare sita nel Comune di Porto Torres a titolo di abitazione principale o esclusiva, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati.

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2020

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E' FISSATO AL 07/06/2020

ART. 1 - REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Possono presentare domanda per l'assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, della L. 431/89, i soggetti che alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. di essere cittadino italiano residente anagraficamente, unitamente al nucleo familiare e occupante il medesimo alloggio, nel Comune di Porto Torres alla data della pubblicazione del bando;
2. di essere cittadino immigrato (i cittadini extracomunitari devono essere in possesso di carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'art. 9 del D.L.Vo n. 286/98) in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione e residenti anagraficamente nel Comune di Porto Torres;
3. di essere titolare di regolare contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione delle categorie catastali: (A/1, A/8 e A/9) o pubblica, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di Porto Torres, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro o in regime di "cedolare secca";
4. di non essere assegnatario, né usufruttuario, né proprietario, né conduttore, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare occupante la medesima unità immobiliare, di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89 e successive modificazioni, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
5. di non essere titolare, unitamente ai componenti del nucleo familiare, di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché permanere al momento dell'erogazione del contributo. In caso di interruzione della locazione, non sarà riconosciuto alcun contributo per il periodo successivo all'evento interruttivo.

ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei requisiti reddituali:

FASCIA A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari ad **€ 13.392,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisponde al 14%;

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 3.098,74.

FASCIA B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a **€ 14.162,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisponde al 24%;
L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

Il contributo di cui alla L. 431/1998 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso "il reddito di cittadinanza") nei limiti dell'importo del canone sostenuto (art. 3 Allegato 2 Delib. G.R. 20/1 del 17.04.2020).

ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato A) appositamente predisposto dal Comune di Porto Torres, che dovrà essere debitamente sottoscritto e dallo stesso dovranno risultare tutti i dati ed il possesso dei requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dal bando.

Il suddetto modulo, il presente bando e gli altri stampati potranno essere scaricati dal sito internet del Comune di Porto Torres: <https://www.comune.porto-torres.ss.it/> **Avvisi – Bando contributi – affitti – L. 431/98;**

La domanda dovrà pervenire al Comune stesso **entro e non oltre il 07/06/2020 (termine perentorio)** secondo una delle seguenti modalità:

- **per posta, a mezzo RACCOMANDATA A/R**, al seguente indirizzo: Comune di Porto Torres "Ufficio Casa" – Piazza Umberto I – 07046 Porto Torres. In tal caso farà fede la data del timbro postale; Il Comune non si assume nessuna responsabilità in merito ad eventuali disguidi postali.

- **mediante mail** all'indirizzo ufficio.casa@comune.porto-torres.ss.it ;

- **mediante posta elettronica certificata (PEC)** al seguente indirizzo: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it

In caso di spedizione per posta sul retro della busta, o nell'oggetto della pec, contenente l'istanza di partecipazione, dovrà essere riportata la dicitura **"Domanda di partecipazione Bando Contributi affitti 2020 mensilità gennaio/aprile"**.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata nonché quella relativa alla documentazione richiesta saranno escluse.

ART. 5 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovranno essere allegati, "con Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 i seguenti documenti:

- Copia dei versamenti effettuati a decorrere dal mese di **Gennaio/Aprile 2020**;
- Copia documento di identità in corso di validità;
- Per i cittadini immigrati: copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
- In caso in richiedente extracomunitario certificato storico di residenza in Italia da almeno dieci anni ovvero in Sardegna da almeno cinque anni;
- Copia del contratto di locazione dell'immobile;

- Copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa annuale di registrazione, o della documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca;
- Copia della certificazione ISEE in corso di validità di cui al DPCM N. 159/2013;
- Indicazione del **Codice IBAN** (anche fotocopia) relativo al conto corrente bancario o postale su cui effettuare il bonifico, eventuale nominativo del quietanzante munito di **delega** se diverso dal beneficiario;

ART. 6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti pervenute entro i termini verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando.

SARANNO ESCLUSE le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti di ammissibilità, le domande non sottoscritte e non provviste del documento in corso di validità del richiedente.

Il Comune, forma la graduatoria con l'indicazione degli ammessi e degli esclusi.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 sono collocati nella graduatoria articolata nelle due diverse fasce A e B, secondo l'ordine decrescente della diversa percentuale di incidenza del rapporto canone/valore ISEE.

La graduatoria è approvata con Determinazione del Dirigente del Servizio "Ufficio Casa" ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 7 – DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato in relazione alla formazione della suddetta graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate, proporzionalmente al fabbisogno individuale.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo*, al netto degli oneri accessori, e il *canone considerato sopportabile* in relazione alla situazione reddituale del beneficiario, secondo i seguenti parametri:

- 1) Per i concorrenti inseriti nella fascia A) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione **eccedente il 14%** dell'ISEE fino all'importo massimo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di **€ 3.098,74**;
- 2) Per i concorrenti inseriti nella fascia B) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione **eccedente il 24%** dell'ISEE fino all'importo massimo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di **€ 2.320,00**;

In caso di decesso del conduttore, qualora il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione graduatoria di individuazione degli aventi titolo, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base ai mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

ART. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi sarà erogato a ciascun contribuente, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e solo dopo il trasferimento dei fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna, ed in misura proporzionale al finanziamento erogato.

Il contributo suddetto verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiore o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione, mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad esse spettante in via ordinaria attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale, indicando con precisione il relativo codice IBAN.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla acquisizione delle domande per la pratica di cui al presente bando. I dati raccolti, verranno trattati mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tutti i dati comunicati dai richiedenti sono trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

ART. 10 - CONTROLLI E SANZIONI

E' fatta salva da parte dell'Amministrazione comunale la possibilità di controllo e veridicità dei dati riportati nella domanda, con anche relativo invio agli uffici preposti. Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 della Legge 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal beneficio del contributo. L'Amministrazione Comunale si riserva il recupero delle somme e ogni altro adempimento conseguente anche penalmente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D.Lgs. 109/98), nonché sui termini e norme delle disposizioni di legge.

ART. 11 - INFORMATIVA

L'atto di informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo al trattamento dei dati personali, è parte integrante del modulo di domanda e dovrà essere datato e sottoscritto dal partecipante al bando in oggetto.